

L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DELLE STAZIONI APPALTANTI: TRA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO- CONTABILE

SOMMARIO

PARTE I – RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

I.1 - IL RILEVANTE QUADRO GIURIDICO GENERALE

I.2 - LE DISPOSIZIONI RILEVANTI IN SENO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (O A FONTI NORMATIVE PRESUPPOSTE/CONNESSE/COLLEGATE)

PARTE II – LA PRASSI E GIURISPRUDENZA APPLICATIVA «DI PERIMETRAZIONE» (OGGETTIVA E SOGGETTIVA) DELL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DELLE SA

PARTE III – LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 132/2024 E LE NUOVE PROSPETTIVE SULLA RESPONSABILITA’ ERARIALE

PARTE I – RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

I.1 - IL RILEVANTE QUADRO GIURIDICO GENERALE

Sovrapposizione di diverse discipline e plessi normativi:

- responsabilità civile;
- diritto delle assicurazioni;
- contrattualistica pubblica (parte *ad hoc*).

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 17

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato¹.
Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici².

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

mmontalti mag 25

La responsabilità diretta è la regola, mentre il trasferimento del rischio tramite l'assicurazione è una eccezione. Tale facoltà non è vietata, ma richiede di giustificarsi alla luce degli art. 97 cost.
Cass., SU 500/999: estensione agli interessi legittimi.

Annulla Pubblica

17

85

^

v

↺

📄

🔍

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de... | 2_CConti_Piemonte_89_2023...

Aggiornata alla legge ...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II. – *La Pubblica Amministrazione*

Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989).

¹ Cost. 89 ² Cost. 97²

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA45

l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. (*)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge¹, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari².

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge³.

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

2_CConti_Piemonte_89_2023...

Aggiornata alla legge costituzi...

D_LGS_267_2000_A...

+ Crea

Accedi

Tutti gli strumentiModificaConvertiFirma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 , n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vigente al : 25-5-2025

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I

Uffici e personale

Articolo 93

Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

2_CConti_Piemonte_89_2023...

☆ DPR_3_1957_ARTT1... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶ ↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨


Condividi

Ask AI Assistant

📖 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕



NORMATIVA

IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957 , n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Vigente al : 25-5-2025

CAPO II

Responsabilità

Art. 18

(Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione)

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

1

7

^

v

↺

📄

🔍

🔍

 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

Art. 19

(Giurisdizione della Corte dei conti)

L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

2_CConti_Piemonte_89_2023...

☆ DPR_3_1957_ARTT1... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📖 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

Art. 22

(Responsabilità verso i terzi)

L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

3

7

^

v

↺

📄

🔍

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

2_CConti_Piemonte_89_2023...

☆ DPR_3_1957_ARTT1... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

Art. 23

(Danno ingiusto)

È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

3

7

^

v

↺

📄

🔍

🔍

CODICE CIVILE

ART. 1218 «RESPONSABILITA' DEL DEBITORE»

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

ART. 2043 «RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO»

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»

ART. 1176 «DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO»

«Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.»

Art. 2236 «RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE D'OPERA» (c.d. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE)

«Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave»

Corte costituzionale 166/1973

CORTE COSTITUZIONALE 166/1973: LA LIMITAZIONE DEL 2236 RIGUARDA SOLO L'IMPERIZIA (LIEVE), ESCLUSA IMPRUDENZA E DILIGENZA/INERZIA

Menu 1_CCost_pronuncia_... + Crea Accedi

Tutti gli strumenti Modifica Converti Firma elettronica Trova testo o strumenti Condividi Ask AI Assistant

2. - La particolare disciplina in tema di responsabilità penale, desumibile dagli artt. 589 e 42 (e meglio, 43) del codice penale, in relazione all'art. 2236 del codice civile, per l'esercente una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata (come si legge nella relazione del Guardasigilli al codice civile n. 917) "di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare la iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista" stesso.

Ne consegue che solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dalla ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data specializzazione, possa nella indicata ipotesi rilevare ai fini della responsabilità penale.

Siffatta esenzione o limitazione di responsabilità, d'altra parte, secondo la giurisprudenza e dottrina, non conduce a dover ammettere che, accanto al minimo di perizia richiesta, basti pure un minimo di prudenza o di diligenza. Anzi, c'è da riconoscere che, mentre nella prima l'indulgenza del giudizio del magistrato è direttamente proporzionata alle difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere improntato a criteri di normale severità.

3. - Stante ciò, se si passa alla considerazione dell'intera normativa denunciata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è agevole constatare che la questione non è fondata.

Il differente trattamento giuridico riservato al professionista la cui prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e ad ogni altro agente che non si trovi nella stessa situazione, non può dirsi collegato puramente e semplicemente a condizioni (del soggetto) personali o sociali. La deroga alla regola generale della responsabilità penale per colpa ha in sé una sua adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta, in quanto è operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia e questa presenta contenuto e limiti circoscritti.

4 5

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

2_CConti_Piemonte_89_2023...

L_244_2007_ART3_C... x

+ Crea

?

Bell

Accedi

—

📄

×

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

×

NORMATTIVA

IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 24 dicembre 2007 , n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Vigente al : 24-5-2025

Art. 3

Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

1

56

^

▼

↺

📄

+

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

2_CConti_Piemonte_89_2023...

L_244_2007_ART3_C...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei

premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni

15

56

^

v

↺

📄

🔍

🔍

I.2 - LE DISPOSIZIONI RILEVANTI IN SENSO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (O A FONTI NORMATIVE PRESUPPOSTE/CONNESSE/COLLEGATE)

Incolla

Appunti

Verdana 7

G C x₂ x² A A[^] A^v Aa A

Carattere

Paragrafo

Normale Nessuna spazi Titolo 1

Stili

Trova Sostituisci Seleziona

Modifica

Crea un PDF

Adobe Acro...

Dettatura

Voce

Riservatezza

Riservatezza

Editor

Editor

Add-ins

Componenti...

L. 21-6-2022 n. 78
Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 giugno 2022, n. 146.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Delega al Governo in materia di contratti pubblici*

Art. 2. *Clausola di salvaguardia*

Lavori preparatori

L. 21 giugno 2022, n. 78 [m.](#)

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Art. 1
Principio del risultato (A)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

(A) Il principio del risultato è ritenuto dalla giurisprudenza unanime immanente nel sistema, e utilizzabile in via interpretativa anche per le controversie soggette alla disciplina del previgente codice (da ultimo, v. [Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1620](#)). Di conseguenza, il principio del risultato può essere adottato dal giudice quale criterio orientativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di una procedura di appalto non retta dal presente codice.

La sentenza poc'anzi citata ha altresì osservato che il principio del risultato, nell'interpretazione giurisprudenziale, mira al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:

- a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
- b) nella fase di esecuzione perseguire il risultato di realizzare

formale del pedissequo rispetto del disciplinare di gara e il dato sostanziale della sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicataria, occorre privilegiare il dato sostanziale, ossia il risultato utile, perseguito dalla S.A. di avere selezionato l'operatore economico ritenuto più idoneo all'esecuzione dell'appalto.

La procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici. Sono in realtà lo strumento per selezionare l'operatore economico più idoneo all'aggiudicazione dell'appalto.

Ne consegue che il lavoro dell'interprete non è solo quello di applicare in maniera rigorosa la *lex specialis*, ma di interpretarla teleologicamente, senza che da tale operazione ermeneutica possa però derivare una qualche violazione alle regole della concorrenza o ai principi di uguaglianza che regolamentano l'accesso al mercato.

Menu

Home

☆ D.Lgs. 36-2023 (april... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

Art. 2

Art. 2

Principio della fiducia

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale,^(B) nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Art. 3

Principio dell'accesso al mercato

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art. 4

Criterio interpretativo e applicativo

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato).

Art. 5

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

18

589

^

v

↺

📄

🔍

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

5_ANAC_Par_funz_cons_34...

☆ Relazione Nuovo-Codi... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

manza pubblica.

ART. 2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 2


L'art. 2 codifica l'innovativo principio della fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Il comma 2, nell'enunciare il principio, lo collega al principio del risultato. La norma chiarisce che il principio della fiducia implica un ampliamento dei poteri valutativi e della discrezionalità della P.A.

Il comma 3 contiene una perimetrazione del concetto di colpa grave rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il comma 4, al fine di promuovere la fiducia nell'azione legittimità, trasparente e corretta dell'amministrazione, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per qualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti. Si evidenzia che tale previsione si sostanzia in una mera enunciazione di principio che viene solo anticipata tra i principi generali, fermo restando che la stessa è declinata negli articoli 18, comma 9 e 45, comma 7, lettera c). La stessa, dunque, non ha autonoma portata innovativa e precettiva, in quanto la copertura assicurativa sarà prevista, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, in

2



Camera dei Deputati ARRIVO 05 gennaio 2023 Prot: 2023/0000010/TN - Doc. firmato digitalmente da: Biagio Mazzotta

via meramente facoltativa dalle singole stazioni appaltanti, come peraltro risulta espressamente dal tenore letterale del medesimo comma 9. Del resto, premesso che detta assicurazione assume carattere facoltativo, si precisa che l'articolo 45, comma 7, lettera c), si limita a stabilire un vincolo di destinazione di risorse solo in caso di sussistenza di tali risorse. Il comma 1 del predetto articolo 45 prevede infatti chiaramente che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti".

enunciazione

←

→

...

✕

259

378

^

v

↺

📄

🔍

🔍

Menu

Home

☆ D.Lgs. 36-2023 (april... x

5_ANAC_Par_funz_cons_34...

Relazione Nuovo-Codice-app...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

Art. 19 ©

ART. 18 (IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE) - COMMA 9

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee. ~~[ai sensi dell'articolo 55, comma 2]~~⁽²⁾
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.^(E)
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all'[allegato I.4](#) al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 \(Disciplina dell'imposta di bollo\)](#), in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. ~~[In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.]~~⁽³⁾ ^(F)

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

32

589

^

v

↺

📄

🔍

🔍

(1) Comma così modificato dall'art. 6, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

(2) Comma così modificato dall'art. 6, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

(3) Comma così modificato dall'art. 72, co. 2, del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

Menu

Home

☆ D.Lgs. 36-2023 (april... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

CODICE DEI C

Art. 45

Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'[allegato I.10](#) sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.^(P) ~~[In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.]⁽⁵⁾~~

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte **dal proprio personale** ~~[dai dipendenti]~~ specificate nell'[allegato I.10](#) e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte **dal proprio personale** ~~[dai propri dipendenti]~~.⁽¹⁾

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti

(O) In argomento, [Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2025 n. 1226](#), ha osservato che dal combinato disposto degli artt. 94, co. 2, 96, co. 5, 97, commi 1 e 2, e 104, co. 6, del codice, interpretati alla luce del principio del risultato, si evince che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, debba avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente (specie nei casi in cui la mancanza di requisiti del detto progettista sia già nota al concorrente e non derivi dai controlli effettuati dalla S.A.) e, in assenza di diverse previsioni del bando, nel limite temporale generale e inderogabile, costituito dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, che non può essere per tale ragione dilazionata. Pertanto, è legittima l'esclusione di un O.E. da una gara di appalto integrato, che sia motivata con riferimento al fatto che, in aperto contrasto con un quanto prescritto dal bando, il medesimo O.E. abbia indicato, per le prestazioni di progettazione, un costituendo RTP la cui capogruppo ha fatto ricorso all'avvalimento per il

soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla lettera di invito, allorquando l'O.E. abbia provveduto alla sostituzione del progettista indicato dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione (in termini Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2024 n. 7496).

(P) In merito agli incentivi per funzioni tecniche degli affidamenti diretti a società in house, v. il [Parere funzione consultiva ANAC n. 36 del 3 luglio 2024](#). In argomento, v. altresì il [Parere funzione consultiva ANAC n. 16 del 26 marzo 2024](#) e il [Parere funzione consultiva ANAC n. 53 del 25 ottobre 2023](#).

Per l'applicazione dell'istituto a tutte le procedure di affidamento, incluso quindi l'affidamento diretto, v. il [Parere funzione consultiva ANAC n. 54 del 25 ottobre 2023](#).

Per l'applicazione degli incentivi alle concessioni, v. il [Parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 2445 del 17 aprile 2024](#).

64

589

^

v

↶

📄

🔍

🔍

dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. **L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.**^(Q) **L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. [L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.]**⁽²⁾

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali **del personale [dei dipendenti]** nella realizzazione degli interventi;⁽³⁾
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) **per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.**^(R)

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse **al personale [ai dipendenti]** di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.⁽⁴⁾

Menu

☆ *** ATTO COMPLETO... x

+ Crea

?

Accedi

—

x

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📁

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo x

📄

🔍

🔖

📄

1

17

^

v

🔄

📄

🔍

🔍

22/05/25, 14:27

*** ATTO COMPLETO ***

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. (25G00084)

(GU n.116 del 21-5-2025)

Vigente al: 21-5-2025

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e

Menu

Home

☆ *** ATTO COMPLETO... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumentiModificaConvertiFirma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

regole sull'obbligo della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ».

Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilita' dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

b) all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

4/17

22/05/25, 14:27

*** ATTO COMPLETO ***

sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;

c) all'articolo 140:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza ai fini del

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (april... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumentiModificaConvertiFirma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

ALLEGATO I.10

ATTIVITÀ TECNICHE A CARICO DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER LE SINGOLE PROCEDURE

(Art. 45, comma 1, del codice)

Attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Punto aggiunto dall'art. 81 del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

TO I.10

334

589

^

v

↺

📄

+

🔍

Art. 42
Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.^(H)
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.
3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti *[ad es. all'esito della conferenza decisoria di cui all'art. 38]* prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.^(I) I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica,

^(H) Per l'obbligo di verifica di tutti i livelli progettuali, oltre a quanto previsto negli artt. 39 co. 1, 40 co. 1 e 41 co. 2 dell'[allegato I.7](#), v. altresì il [Parere della funzione consultiva ANAC n. 7/2022](#), ancorché riferito al previgente codice.

^(I) La disposizione impatta sugli adempimenti previsti in materia di costruzioni in zona sismica, in attuazione delle previsioni del Testo Unico Edilizia di cui agli artt. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione progetti di costruzioni in zone sismiche), 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) e 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) del [d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#) e comporta che, per le opere pubbliche le cui procedure di affidamento siano state avviate a partire dal 1° luglio 2023, la verifica della progettazione, con esito positivo,

di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (...), ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, (...). L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (*denuncia del costruttore*), al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (*depositi e autorizzazioni sismiche*), e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

CODICE DEI CONTRATTI PUB

LIBRO I DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE Art. 43 ©

sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche [AINOP] del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.^(J)

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.^(K)

5. L'allegato I.7 [specie artt. 34 e ss.] indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

Art. 43

Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ^(L)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni [c.d. BIM - Building Information Modeling] per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) [euro 5.538.000], in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ^(M) [A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti

(J) L'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) è finalizzato al censimento del patrimonio delle opere di competenza degli enti e delle

e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea;
f) i finanziamenti;

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Menu

Home

☆ D.Lgs. 36-2023 (april... x

2_CConti_Piemonte_89_2023... + Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶ ↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

ALLEGATO I.7

CONTENUTI MINIMI DEL QUADRO ESIGENZIALE, DEL DOCFAP, DEL DIP, DEL PFTE E DEL PE

(*) Articolo aggiunto dall'art. 78, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

Art. 5

Quadro economico dell'opera o del lavoro

1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso; [~~lavori a corpo, a misura~~];^(*)

b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;

d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;

e) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;

3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;

4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;

5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;

6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (Revisione prezzi) e 120, comma 1, lettera a), del codice;

7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;

8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 (Verifica della progettazione) del codice;

10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;

11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

12) spese per pubblicità;

13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;

14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;

15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;

16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;

17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;

18) IVA ed eventuali altre imposte.

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

294

589

^

v

↺

📄

🔍

🔍

Menu

Home

☆ D.Lgs. 36-2023 (april... x 2_CConti_Piemonte_89_2023... + Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumentiModificaConvertiFirma elettronica↶↷Trova testo o strumenti🔍📄🔗🖨️CondividiAsk AI Assistant

SEZIONE IV

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Art. 34

Verifica preventiva della progettazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;^(H)

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.

Art. 35

Accreditamento

ALLEGATO I.7

320589

requisiti della norma UNI EN ISO 9001.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 78, co. 1, lett. ii), del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

Art. 37

Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica

1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del [decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001](#), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti *[nella specie, il D.M. 17 giugno 2016 con le relative tabelle]*.

2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

→ 3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.⁽¹⁾

4. **Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente allegato.** ~~[Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici.]~~⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 78, co. 1, lett. II), del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

ALLEGATO I.7

(1) Comma così modificato dall'art. 78, co. 1, lett. oo), del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

Art. 42 Responsabilità

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

Art. 43 Garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

Menu

Home

☆ D.Lgs. 36-2023 (april... x

2_CConti_Piemonte_89_2023... + Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶ ↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

Comma così modificato dall'art. 78, co. 1, let. b), del D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 203, a decorrere dal 31 dicembre 2024.

Art. 42

Responsabilità

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

Art. 43

Garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Art. 44

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica

1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di

326

589

ALLEGATO I.7

PARTE II - LA PRASSI E GIURISPRUDENZA APPLICATIVA «DI PERIMETRAZIONE» (OGGETTIVA E SOGGETTIVA) DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DELLA SA

PREMESSA: due *leading-case* contrapposti, in chiaro conflitto in ordine all'oggetto della copertura – RCT *versus* RC amministrativo-contabile -, ma in accordo rispetto all'ambito soggettivo (ristretto ai soli verificatori e progettisti).

Corte dei Conti, sez. controllo Piemonte, del. 27.10.2023, n. 89 (orientamento seguito da altre Corti/Autorità)

Versus

Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, del. 27.11.2024, n. 241 (orientamento al momento ancora isolato)

ANAC, parere funz. consultiva 17.7.2024, n. 34 (orientamento maggioritario «piemontese mitigato»)

STATO DELL'ARTE

1. **MIT, parere 20.7.2023, n. 2163** (oneri assicurativi obbligatori: ambito soggettivo di applicazione);
2. **Corte dei Conti, sez. controllo Piemonte, del. 27.10.2023, n. 89** (oneri assicurativi obbligatori, riferita alla sola attività di verifica dei progetti);
LEADING-CASE 1° ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO
3. **ANAC, parere funz. consultiva 10.1.2024, n. 64** (oneri assicurativi obbligatori per progettisti interni);
4. **MIT, parere 26.2.2024, n. 2329** (RCT colpa grave, ambito soggettivo → NB: aspecificità, assenza di motivazione, in aperto conflitto con il *leading-case* piemontese); **X**
5. **ANAC, parere funz. consultiva 17.7.2024, n. 34** (assicurazione RCT dei dipendenti interni addetti alle funzioni tecniche: ambito soggettivo del regime di obbligatorietà/facoltatività); **«MITIGAZIONE» DELL'ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO**
6. **ANAC, parere funz. consultiva 17.7.2024, n. 34-bis** (assicurazione «responsabilità per colpa grave dei dipendenti», obbligatoria e facoltativa → il quesito è aspecifico, perché non precisa se intenda RCT o responsabilità amm.va-contabile);
7. **Corte dei Conti, sez. controllo Piemonte, del. 11.9.2024, n. 145** (oneri assicurativi RUP e DEC servizi e forniture → NB: i riferimenti normativi sottesi alla pronuncia sono cambiati con il D.Lgs. 209/2024); **X**
8. **Corte dei Conti, sez. controllo Emilia-Romagna, del 31.10.2024, n. 108** (oggetto della polizza assicurativa e dell'attività assicurata; ambito soggettivo «allargato»);
9. **Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, del. 27.11.2024, n. 241** (oggetto della copertura, esteso alla colpa grave e alla RC erariale dei soli verificatori e progettisti); **LEADING-CASE 2° NUOVO ORIENTAMENTO**
10. **Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, del. 17.4.2025, n. 76** (incapienza del fondo vincolato ex art. 55; possibile utilizzo delle risorse a bilancio)
11. **Corte dei conti, sezione controllo Toscana, del. 22.5.2025, n. 118** (rinvio sezioni riunite/autonomie questione nomofilattica)

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

MIT_Parere_2163_20... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

07/10/23, 18:44

AMBITO SOGGETTIVO ART. 45, C. 7, LETT. C, CCP

abpubblank

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2163

Data ricezione: 20/07/2023

Argomento: Altro

Oggetto: Assicurazione dipendenti interni - D.lgs. 36/2023

Quesito: L'art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale " Nel contesto generrale del nuovo codice, si chiede: 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?) 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell'Ente (se non sussiste capienza in quell'accantonamento?) 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l'Amministrazione possa , ai sensi del principio di fiducia di cui all'art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d'appalto (in primis RUP).

Risposta: Le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.

1

1

^

v

↺

📄

+

🔍

Visualizza riepilogo



Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario relatore
Dott.	Andrea CARAPPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Udito il relatore, Referendario dott. Massimiliano Carnia;

Con nota a firma del Sindaco pro tempore del Comune di (...), pervenuta a questa Sezione in data 7 agosto 2023, l'Amministrazione in questione ha rivolto una richiesta di parere volta a stabilire quale disciplina, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici introdotto con D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, risulti applicabile *"in ordine alla possibilità di stipulare, con oneri a carico dell'ente, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione"*.

In particolare, dalla lettura di talune disposizioni del citato decreto (artt. 2 comma 4, 42 comma 5, 45 comma 7) e del relativo allegato I.7 (artt. 5 comma 1. lett. e) punti 9 e 10, 34 comma 1, 37 comma 3, 42 comma 2), l'ente evidenzia il permanere "di un'incertezza giuridica circa l'inclusione della polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale del dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione fra le polizze obbligatorie per i dipendenti da stipulare con oneri a carico dell'ente, dovendo anche tenere conto della regola generale della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell'esercizio delle funzioni."

Al Collegio è pertanto richiesto di dipanare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

☆ 2_CConti_Piemonte_...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📖 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

amministrativa.

MERITO

Prima di addentrarsi nel merito della questione posta dal Comune di (...), il Collegio osserva preliminarmente, al fine di evitare ogni fraintendimento, che le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico. Rispetto a quest'ultima fattispecie vige infatti il divieto posto dall'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che, oltre a sancire la nullità "del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile", introduce una sanzione pecuniaria in caso di violazione della predetta norma disponendo che "l'amministratore che pone in essere o proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa, sono tenuti al rimborso a titolo di danno erariale di una somma pari a 10 volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo."

In questo caso la scelta di fondo operata dal legislatore è stata dettata, ancor prima che dalla necessità di evitare alla p.a. un danno erariale dipendente dalla sopportazione dei costi dei premi assicurativi, dal rischio della cosiddetta deresponsabilizzazione del

6

🗨

personale pubblico e della classe politica dell'ente, tutelata nelle proprie illegittime o irragionevoli scelte gestionali dalla copertura delle polizze assicurative.

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda invece la tematica delle polizze assicurative previste dalla legge stipulate dalla Stazione Appaltante per

mmontalti 19:22

...

✕

La PA può assicurare il danneggiato dal danno, ma non il danneggiante, perchè nei confronti del danneggiante il rimedio giuridico è il risarcimento del danno. Rilevanza ex art. 1322, comma 2, c.c. (immeritevolezza del "contratto atipico").

Aggiungi una risposta



personale pubblico e della classe politica dell'ente, tutelata nelle proprie illegittime o irragionevoli scelte gestionali dalla copertura delle polizze assicurative.

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda invece la tematica delle polizze assicurative, previste dalla legge, stipulate dalla Stazione Appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti, nel caso di specie tenuti a verificare la rispondenza del progetto dei lavori *"alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente"* nonché *"ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei lavori progettuali dei livelli già approvati"* (cfr. art. 42 co. 1 D.lgs. n. 36/2023 ed art. 34 co.1 allegato I.7)

Il necessario referente normativo di tale forma di responsabilità lo si ritrova in primo luogo nell'art. 28 della Carta Fondamentale laddove, accanto alla regola della responsabilità diretta dell'agente pubblico (*"i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti"*), viene ad aggiungersi quella della responsabilità dell'Amministrazione basata sul meccanismo civilistico della solidarietà passiva (*"la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*).

Per il personale degli enti locali viene inoltre in rilievo l'articolo 93 TUEL che, in tema di responsabilità patrimoniale dei dipendenti delle amministrazioni locali, richiama *"le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato"*. Il riferimento è in particolare all'articolo 22 del D.p.r. n. 3/1957, rubricato *"responsabilità verso terzi"*, in base a cui *"l'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti, cagioni ad altro un danno ingiusto ai sensi*

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo. Visualizza riepilogo

In armonia con il dettato costituzionale anche per il personale degli enti locali si afferma quindi, quale regola generale, quella della responsabilità diretta del dipendente chiamato a rispondere del danno ingiusto cagionato a terzi con dolo o colpa grave (cfr. art. 23 D.p.r. n. 3/1957). A tale responsabilità si affianca poi quella solidale dell'amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, vale invece il più ampio parametro della *culpa levis*.

7

Con riguardo a quest'ultima forma di responsabilità la stessa giurisprudenza contabile ha in particolare evidenziato che *"un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo"*. (Sez. giurisdizionale Regione Sicilia n. 734/2008).

Tuttavia, il legislatore ha in taluni casi previsto fattispecie normative che impongono a carico dell'ente l'obbligo di stipulare polizze assicurative a tutela dei propri interessi finanziari.

In particolare, analizzando l'evoluzione della disciplina normativa sulla questione

mmontalti dic 30

Ergo, se il fine è l'interesse finanziario dell'ente a non subire esborsi improvvisi di danaro, a prescindere dal successivo recupero nei confronti del proprio personale, l'eccezione di assicurabilità di RCT copre anche la colpa grave (e non solo la colpa lieve)

Annulla Pubblica

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

☆ 2_CConti_Piemonte_...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

In particolare, in tema di polizze assicurative, sono stati reintrodotti dal legislatore alcuni riferimenti normativi a favore dell'obbligatorietà della stipula: il primo, di carattere generale, previsto dall'art. 2 comma 4, secondo cui *"per promuovere la fiducia nell'azione, legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale....."*; altri, di carattere più puntuale, desumibili dagli artt. 42 e 45 del codice, in combinato disposto con la regolamentazione di dettaglio degli allegati I.7 e I.10. Sebbene la formulazione dell'inciso normativo soprarichiamato non risulti particolarmente puntuale nell'espressione *"adottano azioni"*, è tuttavia ragionevole ricondurre l'obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante.🗨

Fra queste la fattispecie risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 34 comma 2 (lett. c e d) e 37 comma 3 dell'Allegato I.7. La prima disposizione prevede infatti che l'attività di verifica della progettazione sia eseguita *"c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti....."* e *"d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice."*; mentre la seconda disposizione specifica che il soggetto incaricato dell'attività di verifica (nella fattispecie sopraindicata un dipendente pubblico) risulti munito *"di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali"*, secondo le caratteristiche puntualmente determinate nel successivo art. 43, che pone una distinzione fra polizze limitate all'incarico di verifica e polizza professionali generali relative all'intera attività.

Continuando, l'allegato I.10 ha ricompreso la *"verifica del progetto"* nell'alveo delle *"attività tecniche"* funzionali ad assicurare ai dipendenti la corresponsione degli incentivi finanziati *"con stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori,*

mmontalti 09:56

...

✕

Si interpreta l'art. 2, c. 4, CCP non come "autonoma e autosufficiente" imposizione di un generale obbligo di assicurazione della RCT professionale, ma solo quale principio presupposto ad ULTERIORI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE IMPONGONO UN OBBLIGO SPECIFICO ESTESO ANCHE ALLA COLPA GRAVE.

In tal caso, l'obbligo del Codice 36 è per i VERIFICATORI DEL PROGETTO (talora coincidenti con la figura del RUP, talaltra no)

Annulla

Pubblica

9

10

^

v

↺

📄

🔍

🔍

ricompreso, fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell'ambito del "quadro economico dell'opera o del lavoro" oggetto di progettazione, anche le spese di cui all'art. 45 comma 7 lett. c del codice relative "alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale".

Ponendo pertanto a raffronto la nuova ricostruzione normativa con le regole generali fissate dall'art. 28 Cost. e dagli artt. 93 TUEL e 22 D.p.r. n. 3/1957, il Collegio non può che prendere atto del carattere eccezionale di qualsiasi previsione normativa che trasli il rischio degli effetti risarcitori del danno extracontrattuale a carico della compagnia assicurativa (conforme in tal senso Sezione Regionale Piemonte n. 126/2017/PAR). In continuità con una linea interpretativa già affermata nella giurisprudenza di questa Corte (Sezione Regionale Sardegna n. 6/2021/PAR e Sezione Regionale Lombardia n. 665/2011/PAR) assume quindi rilevanza decisiva il principio fissato dall'art. 14 disposizioni preliminari al codice civile (c.d. Preleggi) secondo cui "le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Alla luce di ciò il Collegio ritiene non permangono ragioni ostative all'applicazione della regola speciale della copertura assicurativa a carico dell'Amministrazione per responsabilità civile professionale del personale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato nella Camera di consiglio svoltasi a Torino il 27 ottobre 2023.

mmontalti 10:07

Ergo: obbligo di assicurazione RCT, estesa anche alla colpa grave, per le sole figure soggettive dei verificatori di conformità, SENZA POSSIBILITA' DI ESTENSIONI SOGGETTIVE PRAETER LEGEM

Aggiungi una risposta

10

10

^

v

↺

📄

+

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

Anac_Par_funzcons_34bis_1...

3_ANAC_parere_funz... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍


📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant



ANAC

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Presidente

.....OMISSIS.....

Oggetto

Progettazione interna e polizze per il personale – d.lgs. 36/2023 - richiesta parere.

FUNZ CONS 64/2023

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 6 settembre 2023, acquisita al prot. Aut. n. 69859, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 10 gennaio 2024, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa. **QUESITI**

Il quesito posto attiene ai requisiti professionali dei progettisti interni all'amministrazione, con particolare riguardo alla necessità per gli stessi di essere iscritti all'Albo professionale. L'istante ritiene che sulla base delle previsioni del d.lgs. 36/2023, che nulla prescrivono in merito, sia sufficiente l'abilitazione all'esercizio della professione e non anche l'iscrizione all'Albo, chiedendo conferma di tale avviso all'Autorità. Altro quesito attiene alla sussistenza dell'obbligo di copertura assicurativa per i progettisti interni, non previsto in maniera espressa nel d.lgs. 36/2023, così come invece contemplato nell'art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016.

In merito ai quesiti posti, con particolare riguardo al primo, riferito ai requisiti professionali

1

4

^

v

↺

🔍

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...Anac_Par_funzcons_34bis_1...3_ANAC_parere_funz... x + Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumentiModificaConvertiFirma elettronica

↶↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄🔗🖨️

Condividi

Ask AI Assistant

A sua volta, l'art. 45 del nuovo Codice, dedicato alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche - nel prevedere la destinazione di *"risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1"* [ossia gli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti] - stabilisce al comma 7, lett. c), che *«... una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: [...] c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale»*. All'art. 5, dell'Allegato I.7, è previsto che nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, sono incluse (tra l'altro) le spese di cui al citato art. 45, commi 6 e 7.

In tema di polizze assicurative, le norme richiamate depongono quindi per la conferma, da parte dal legislatore, dell'obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall'art. 45 del Codice.

Quanto sopra trova conforto nell'avviso espresso dalla Corte dei conti (Sez. reg. controllo Piemonte, Deliberazione n. 89/2023/SRCPIE/PAR) che, seppure afferente alle polizze professionali per la verifica della progettazione, costituisce un orientamento di carattere generale sull'argomento.

In particolare, il giudice contabile ha osservato (tra l'altro) che nel d.lgs. 36/2023 *«...in tema di polizze assicurative, sono stati reintrodotti dal legislatore alcuni riferimenti normativi a favore dell'obbligatorietà della stipula: il primo, di carattere generale, previsto dall'art. 2 comma 4, secondo cui "per promuovere la fiducia nell'azione, legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale....."; altri, di carattere più puntuale, desumibili dagli artt. 42 e 45 del codice, in combinato disposto con la regolamentazione di dettaglio degli allegati I.7 e I.10. Sebbene la formulazione dell'inciso normativo soprarichiamato non risulti particolarmente puntuale nell'espressione "adottano azioni", è tuttavia ragionevole ricondurre l'obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante»*. Inoltre, «l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, disponendo che una parte degli incentivi debba essere utilizzata "per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale" (cfr. art. 45 co. 5 e 7 lett. c del nuovo codice), ha confermato l'assunzione degli impegni di spesa a carico dell'Amministrazione. Infine, sulla falsariga di quanto già previsto dagli artt. 42 comma 5 ultimo inciso e 45 comma 7 lett. c del nuovo codice, l'art. 5 comma 1 lett. "e" n. ro 10 dell'allegato I.7 ha ricompreso, fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell'ambito del "quadro economico dell'opera o del lavoro" oggetto di progettazione, anche le spese di cui all'art. 45

3

4

^

v

↺

📄

🔍

🔍

Menu

4_MIT_parere_26febb... x

+ Crea

Accedi

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Redazione - 2024-04-22

Obbligo di assicurazione per i dipendenti che svolgono mansioni tecniche

Parere MIT 26 febbraio 2024, n.2329

Quesito:

Si premette come il combinato disposto di cui all'art. 2 c. 4 e art. 45 c.7 lettera c, del Codice dei Contratti, in merito all' "assicurazione obbligatoria del personale" (45 c.7 lettera c D.lgs. 36/23) sia posto a difesa del "principio di risultato" di cui all'art.1 del D.lgs. 36/23, principio che "enuncia quindi l'interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati. " (Relazione al Codice dei Contratti del Consiglio di Stato).

Detto ciò la nuova disciplina di carattere eccezionale definisce la necessità che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale", copertura che deve comprendere anche la colpa grave visto "che nel caso di colpa lieve dell'agente risponde unicamente l'amministrazione e il debito connesso al risarcimento del danno entra, come elemento negativo, nel patrimonio dell'ente causandone il depauperamento." (Deliberazione della Corte dei Conti Regione Sardegna n.6/2021/PAR).

Quindi la copertura assicurativa per il personale, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23, sono interamente a carico delle "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti" e ricomprendono anche i danni per colpa grave. I relativi oneri trovano copertura finanziaria nelle risorse previste dal Codice dei Contratti al comma 5 dell'art.45 D.lgs 36/23.

QUESITO:

Quindi in merito a quanto esposto si chiede un parere in merito all'obbligo per "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti" di assicurazione, anche per danni da colpa grave, i propri dipendenti che svolgono le predette funzioni tecniche (allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23). Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Page 1/2

Menu

4_MIT_parere_26febb... x

+ Crea

Accedi

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Risposta aggiornata

Si premette che nella legge ordinaria che pone limiti alla responsabilità diretta dei funzionari (art. 93 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – Tuel che richiama il d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” – Statuto degli impiegati civili dello Stato), l’area dei danni imputabili al dipendente pubblico è definita facendo riferimento alla soglia psicologica dell’illecito che dovrà raggiungere il grado del dolo o della colpa grave. Tale limitazione tiene conto della complessità dei doveri d’ufficio incombenti ai pubblici dipendenti inseriti in una struttura organizzativa di cui sono possibili disfunzioni fisiologiche. Pertanto, essendo notevole il rischio di incorrere in errori, al pubblico dipendente possono essere rimproverate solo le manchevolezze particolarmente gravi. Ciò posto la risposta alla domanda è affermativa. Si ricorda che l’assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell’intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE...), compresi nell’elenco di cui allegato I.10

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

☆ 5_ANAC_Par_funz_c... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨


Condividi

Ask AI Assistant

📖 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕



ANAC

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Presidente

.....OMISSIS.....

.....OMISSIS.....

Oggetto

Applicazione delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 in materia di coperture assicurative dei dipendenti - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0088-2024

FUNZ CONS 34/2024

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 19 marzo 2024, acquisita al prot. Aut n. 36713, trasmessa per conoscenza ancheOMISSIS....., ai sensi del Regolamento consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2023, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 luglio 2024, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con d

mmontalti ott 6

1° questione: la polizza per responsabilità civile professionale verso terzi, anche per colpa grave, è solo per i progettisti interni? Oppure è estesa a tutte le figure di cui all'all. I.10? (RUP, DEC, DL)

Aggiungi una risposta

1

6

^

v

🔄

📄

🔍

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

☆ 5_ANAC_Par_funz_c...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

Con la nota sopra indicata, l'Amministrazione comunale sottopone all'attenzione dell'Autorità una questione interpretativa in ordine alle disposizioni dettate dal d.lgs. 36/2023 in materia di coperture assicurative dei dipendenti dell'amministrazione, impegnati nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del Codice medesimo. QUESITO: AMBITO SOGGETTIVO

Più in dettaglio, la richiedente rappresenta che sulle previsioni dell'art. 45, comma 7, lett. c), del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10, sono intervenute pronunce non univoche (pareri MIT n. 2163 del 20 luglio 2023 e nota della Direzione generale per la regolazione dei contratti - PG. n. 29359 del 15 febbraio 2024; Corte dei conti Regione Piemonte, deliberazione n. 89/2023 SRCPIE/PAR). In particolare, secondo un primo indirizzo, sussisterebbe l'obbligo per le stazioni appaltanti di assicurare, con polizze per responsabilità civile professionale e tutela legale, i dipendenti che svolgano tutte le attività elencate all'Allegato I.10, tenendo indenne il dipendente nell'ipotesi di responsabilità per colpa grave, così come delineata dal vigente Codice (art. 2, comma 3). Secondo altro indirizzo, invece, sussisterebbe l'obbligo, per la stazione appaltante, di assicurare con polizze per responsabilità civile professionale e tutela legale, anche a titolo di colpa grave, esclusivamente i progettisti interni.

Pertanto, vista la non univocità dell'avviso espresso in materia, l'Amministrazione chiede all'Autorità di fornire un'interpretazione delle previsioni dell'art. 2, comma 3

mmontaltiott 6

1° questione: la polizza per responsabilità civile professionale verso terzi, anche per colpa grave, è solo per i progettisti interni? Oppure è estesa a tutte le figure di cui all'all. I.10? (RUP, DEC, DL)

Aggiungi una risposta

36/2023 volta a chiarire la corretta applicazione della norma stessa con riguardo alla copertura assicurativa dei dipendenti dell'ente coinvolti nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Al fine di fornire riscontro a tale istanza, occorre richiamare in via preliminare l'art. 2 del d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce al comma 2, che «Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (april...

5_ANAC_Par_funz_cons_34...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumentiModificaConvertiFirma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

Per quanto sopra, dalla Relazione Illustrativa del Codice, possono evincersi i seguenti principi:

2

- L'art. 2, comma 3, del d.lgs. 36/2023 non prevede una copertura assicurativa del personale per colpa grave, a carico della stazione appaltante, ma si limita a perimetrare il concetto di "colpa grave" rilevante ai fini della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. A tal riguardo la norma delimita tale responsabilità al caso della «violazione delle norme "di diritto" e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa», mentre la esclude nel caso di violazione o omissione «determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».
- L'art. 2, comma 4, del Codice, va letto in combinato disposto con l'art. 18, comma 9, del d.lgs. 36/2023 (secondo quanto chiarito nella Relazione Illustrativa del Codice) e introduce, in via di principio, la facoltà per la stazione appaltante di adottare azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale; la relativa spesa potrà essere posta a carico dello stanziamento previsto per il singolo appalto, ove sussistenti le opportune risorse (art. 45, co. 7, lett. c).

La disposizione dell'art. 2 del Codice, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella Relazione illustrativa, invero, non appare di agevole lettura, vista la genericità del dato testuale della stessa. Né dalla legge n. 78/2022 possono evincersi utili indicazioni volte a chiarire l'ambito applicativo della medesima, con specifico riguardo al quesito in esame.

Nella predetta legge, l'unico riferimento alle coperture assicurative dei dipendenti della

mmontali 16:22

Anac limita la copertura facoltativa ex art. 18, c. 9, ai soli "RISCHI PER IL PERSONALE" (MA NON ANCHE DELLA SA, sicché la stessa sarebbe comunque tenuta all'esborso in caso di condanna, salvo poi rivalersi sull'assicurazione).

AnnullaPubblica

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (april...

5_ANAC_Par_funz_cons_34...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

disposizioni preliminari al codice civile (c.d. Preleggi) ...».

La Corte dei conti, quindi, ribadendo i principi in tema di responsabilità diretta del dipendente pubblico, nei termini sopra indicati, ha evidenziato la natura eccezionale delle disposizioni che pongano a carico dell'Amministrazione la copertura assicurativa per responsabilità

4

civile professionale del personale, per cui tale copertura assicurativa è ritenuta ammissibile in presenza di previsioni normative che "impongono" a carico dell'ente, l'obbligo di stipulare dette polizze, riconducendo a tale fattispecie anche l'attività di verifica della progettazione di cui al d.lgs. 36/2023, soggetta a copertura assicurativa obbligatoria (artt. 34 comma 2 (lett. c e d) e 37 comma 3 dell'Allegato I.7).

Consegue da quanto sopra che con riferimento alle figure tecniche impegnate nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del Codice, può ritenersi ammissibile la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del personale, a carico dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 45 del Codice) in relazione ai casi previsti come obbligatori dal d.lgs. 36/2023.

Ci si riferisce quindi, in particolare, al caso esaminato dalla Corte dei conti, relativo alla verifica della progettazione, quale obbligo discendente dalle disposizioni elencate nella pronuncia citata, nonché al caso dei progettisti interni, in relazione al quale è intervenuta l'Autorità affermando che «In tema di polizze assicurative, le norme richiamate depongono ... per la conferma, da parte dal legislatore, dell'obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall'art. 45 del Codice» (parere Funz Cons 64/2023).

Va evidenziato al riguardo che la stessa disposizione dell'art. 45 citato, nel prevedere la destinazione di "risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I 10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1"

mmontalti ago 19

Riferimento alla Corte Conti piemontese: obbligatorietà di stipula a carico della SA solo per attività di verifica o progettazione (ossia per le rispettive figure soggettive).

Annulla Pubblica

210 x 297 mm

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (april...

5_ANAC_Par_funz_cons_34...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

📄 Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

✕

che «... una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: [...] c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale».

La disposizione stabilisce quindi che le risorse disciplinate dall'art. 45 del Codice, possono essere destinate anche alla copertura degli oneri di assicurazione del personale, ma nei casi in cui detta copertura sia prevista come "obbligatoria" dalle norme di riferimento.

Per quanto sopra, pur prendendo atto del tenore non chiaro delle disposizioni di riferimento, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Codice e dell'avviso espresso dalla Corte dei conti - fermo restando che l'art. 2, comma 3 del d.lgs. 36/2023, non prescrive una copertura assicurativa del personale per colpa grave a carico dell'amministrazione, ma si limita a perimetrare il concetto di "colpa grave" nei termini sopra indicati - con riferimento alle figure tecniche impegnate nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del Codice, può ritenersi ammissibile la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del personale, a carico dell'Amministrazione (art. 45, comma 7, lett. c) del Codice), in relazione ai casi previsti come obbligatorie dalle disposizioni di riferimento.

Dalle previsioni dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 36/2023, sembra derivare comunque la facoltà per l'ente, ove ritenuto opportuno, di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile del personale al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, previa valutazione della consistenza del rischio che con l'assicurazione si intende coprire e della sussistenza di adeguata copertura finanziaria a tali fini nel proprio bilancio (come peraltro affermato dalla stessa Corte dei conti nella citata delibera n.6/2021, nella quale – in relazione al d.lgs. 50/20216 che non contemplava la copertura assicurativa obbligatoria del verificatore della progettazione – ha affermato che sulla base delle prescrizioni del CCNL di riferimento, quale adeguato fondamento giuridico per procedere in tal senso, sussiste "la facoltà per l'ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla disciplina di fonte pattizia, limitata mente all'ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l'interesse dell'ente all'assicurazione dato che, in tal caso, il

5

comune è esposto all'obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave").

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette dunque all'Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

mmontalti ago 19

...

✕

Ai casi di assicurazione obbligatoria, è possibile VALUTARE l'assicurazione facoltativa DEL DIPENDENTE, ma solo attraverso le risorse "libere" dell'Ente (e non la "quota 20%" ex art. 45 CPA). Ciò per coprire la colpa lieve di coloro per i quali non vi è l'obbligo di assicurazione, posto che in tal caso potrebbe rispondere direttamente la SA senza potersi rivalere su dipendente.

Annulla

Pubblica

5

6

^

v

↺

📄

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

☆ 6_ANAC_Par_funz_c... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

Oggetto

Applicazione delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 in materia di coperture assicurative dei dipendenti - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0056-2024-FC

FUNZ CONS 34-BIS/2024

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 22 aprile 2024, acquisita al prot. Aut. n. 48764, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 luglio 2024, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Con la nota sopra indicata, si sottopone all'attenzione dell'Autorità un dubbio interpretativo in ordine alle disposizioni dettate dal d.lgs. 36/2023 in materia di polizze assicurative dei dipendenti dell'amministrazione, impegnati nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del Codice medesimo.

Più in dettaglio, la società – illustrati i riferimenti normativi in materia, con particolare riguardo all'art. 2, comma 4 e all'art. 45, comma 7, lett. c) del Codice, e richiamati i pareri espressi dal MIT sul tema delle coperture assicurative dei dipendenti dell'ente (parere n. 2163/2024 e n.2329/2024) nonché l'avviso della Corte dei conti (delibera n. 89/2023) - ha chiesto all'Autorità di chiarire se alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. 36/2023 sussista, per la stazione appaltate, un obbligo di stipulare, a proprie spese, delle polizze assicurative a copertura della responsabilità "per colpa grave" dei dipendenti impegnati nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del Codice, formulando altresì un quesito sulle modalità di stipula delle predette polizze, nei termini indicati nell'istanza di parere.

Al fine di fornire risposta a tale istanza, occorre richiamare in via preliminare l'art. 2 del d.lgs.

QUESITO

210 x 297 mm

1

5

^

v

↺

📄

🔍

🔍

mmontalti 17:38 ... ✕

NB: il quesito è generico, posto che si riferisce alla "copertura della responsabilità per colpa grave", SENZA CHIARURE SE SI RIFERISCA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI O ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE GENERANTE DANNO ERARIALE

Annulla Pubblica

spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti] - stabilisce al comma 7, lett. c), che «... una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: [...] c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale». **CONCLUSIONE "GEMELLE" GENERICHE**

La disposizione stabilisce quindi che le risorse disciplinate dall'art. 45 del Codice, possono essere destinate anche alla copertura degli oneri di assicurazione del personale, ma nei casi in cui detta copertura sia prevista come "obbligatoria" dalle norme di riferimento.

Per quanto sopra, pur prendendo atto del tenore non chiaro delle disposizioni di riferimento, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Codice e dell'avviso espresso dalla Corte dei conti - fermo restando che l'art. 2, comma 3 del d.lgs. 36/2023, non prescrive una copertura assicurativa del personale per colpa grave a carico dell'amministrazione, ma si limita a perimetrare il concetto di "colpa grave" nei termini sopra indicati - con riferimento alle figure tecniche impegnate nelle attività elencate nell'Allegato I.10 del Codice, può ritenersi ammissibile la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale del personale, a carico dell'Amministrazione (art. 45, comma 7, lett. c) del Codice), in relazione ai casi previsti come obbligatori dalle disposizioni di riferimento.

Dalle previsioni dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 36/2023, sembra derivare comunque la facoltà per l'ente, ove ritenuto opportuno, di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile del personale al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, previa valutazione della consistenza del rischio che con l'assicurazione si intende coprire e della sussistenza di adeguata copertura finanziaria a tali fini nel proprio bilancio (come peraltro affermato dalla stessa Corte dei conti nella citata delibera n.6/2021, nella quale - in relazione al d.lgs. 50/20216 che non contemplava la copertura assicurativa obbligatoria del verificatore della progettazione - ha affermato che sulla base delle prescrizioni del CCNL di riferimento, quale adeguato fondamento giuridico per procedere in tal senso, sussiste "la facoltà per l'ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, entro i confini tracciati dalla disciplina di fonte pattizia, limitatamente all'ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l'interesse dell'ente all'assicurazione dato che, in tal caso, il comune è esposto all'obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave").

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette dunque alla società richiedente ogni

Menu

7_CConti_Piemone_1... x

+ Crea

Accedi

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 145/2024/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita Rosaria MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario relatore

Nella Camera di consiglio del 10 settembre 2024

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **San Mauro Torinese (TO)**,
formulata in data 24/04/2024 e pervenuta per il tramite del Consiglio della Autonomia

Menu

7_CConti_Piemone_1... x

+ Crea

Accedi

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

appaltante", l'amministrazione istante articola tre distinti quesiti che sottopone allo scrutinio di questa Sezione in sede consultiva.

N. 3 QUESITI

Con il primo, il Comune di San Mauro Torinese chiede di sapere se *"sia tenuto alla stipula di polizza assicurativa per colpa grave che copra la Responsabilità civile verso terzi dei dipendenti incaricati quali RUP e direttori di esecuzione per le forniture di beni e servizi, se nominati, anche per importi inferiori a €. 500.000,00"*.

Il secondo quesito, che si pone solo in caso di soluzione affermativa data a quello precedente, chiede di conoscere se *"la polizza assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui all'Allegato I.10, ovvero sia limitata ad alcune di esse"*, nell'ipotesi in cui la relativa spesa sia posta *"a carico del Quadro Economico nell'ambito della quota residuale del 0,20% di cui al comma 5, dell'art. 45 d.lgs. 36/2023"*.

In ultimo, l'amministrazione interroga la Sezione in merito al fatto che, ai fini della *"corretta previsione"*, *"sia comunque necessario l'inserimento nel regolamento che regola gli incentivi tecnici, prevedendo una quota prioritaria da destinare al finanziamento di tali spese, ai sensi del comma 7 lettera c) del predetto art. 45 d.lgs. 36/2023"*.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista

assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico", ribadendo la piena vigenza del divieto di cui al comma 59 sopra citato. DIFFERENZA TRA RCT E RESP.ERARIALE

Pertanto tale disposizione (riferita al divieto per un ente pubblico di stipulare una polizza che assicuri i propri amministratori per responsabilità erariale) non pare conferente al quesito che chiede se sia legittima, per il comune, la stipulazione di una polizza che assicuri i dipendenti comunali per responsabilità civile verso terzi.

La diversità di fattispecie è testuale, ove il comma 59 citato parla di amministratori, mentre il D. Lgs n. 36/2023 e il quesito del Comune di San Mauro Torinese parlano di dipendenti, ma soprattutto sistematica, dal momento che il comma 59 si riferisce espressamente alla copertura del rischio di essere convenuti per responsabilità erariale, mentre il quesito e le norme del codice dei contratti si riferiscono pacificamente alle (più ampie e diverse) ipotesi di responsabilità civile verso terzi.

Menu

7_CConti_Piemone_1...

+ Crea

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

minimo assicurato con le polizze assicurative previste, dagli artt. 37 e 43 dell'allegato I.7 al codice dei contratti, per i soggetti incaricati della verifica di progettazione, che è una fase -a tutta evidenza- dei lavori più che dei servizi e delle forniture. **RISPOSTA QUESITO 1**

Tuttavia il comma 1 dell'articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023 riferisce gli *"oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10"* come *"a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"*, e pertanto, a parere del Collegio, nulla osta a che le polizze assicurative relative ai rischi connessi alle attività tecniche previste nell'allegato I.10 riguardino anche le attività contrattuali in materia di servizi al di sotto dei 500.000 euro; per le forniture al di sotto di tale soglia, invece, la normativa esclude la particolare complessità e quindi la nomina di un direttore di esecuzione.

L'attivazione della copertura assicurativa, cui è preordinata parte della quota del 20% dell'importo complessivo dell'incentivo, è peraltro prevista anche dall'articolo 58, comma 6, del vigente CCNL "Funzioni locali", che testualmente dispone: *"Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all'art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della*

mmontalti 06:38

Si segnala:

1) l'estensione dell'ambito oggettivo/soggettivo della RCT professionale a RUP e DEC, ma si prevede una limitazione di soglia; l'estensione si fonderebbe anche sull'art. 58, c. 9, CCNL funzioni locali;

2) le soglie sono oggi cambiate alla luce della modifica dell'art. 37 dell'ALL. II.14.

Aggiungi una risposta

8

"coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione", la "direzione dei lavori" e il relativo ufficio (comprendente "direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere", o ancora il "coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione").

RISPOSTA QUESITO 2

Tuttavia occorre parimenti evidenziare che il Legislatore, nel dettare l'articolo 45 comma 1 del codice dei contratti pubblici, ha riferito genericamente gli *"oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 (...) a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture"*, ed alcune voci ben si attagliano anche ai contratti di servizi di importo inferiore a 500.000 euro, come ad esempio la *"programmazione della spesa per investimenti"* e la *"predisposizione dei documenti di gara"*, nonché la *"regolare esecuzione"* e la *"verifica di conformità"*, mentre come detto tale ipotesi deve escludersi per i contratti di forniture di importo inferiore a euro 500.000.

Pertanto la Sezione ritiene che la stipulanda polizza assicurativa possa avere ad oggetto le sole attività tecniche svolte dal R.U.P. di cui all'Allegato I.10, come richiamato dall'articolo 45 comma 1 del codice e che, trattandosi di copertura obbligatoria, essa debba riguardare tutte le prestazioni di cui all'Allegato I.10 concretamente richieste al RUP nella singola procedura di affidamento.

Menu

7_CConti_Piemone_1...

+ Crea

Accedi

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

per funzioni tecniche *"sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile"*.

Sulla scorta di tali rilievi, il recente parere n. 3360 dell'11 ottobre 2023 dell'ANAC evidenzia come *"Il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti"*, concludendo condivisibilmente nel senso che *"rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale"*. RISP. Q. N. 3

Rimanendo fermo che, per l'erogazione di detti incentivi e l'integrazione dei relativi criteri, l'ente debba munirsi di un apposito **atto generale unilaterale**, la Sezione ritiene che in sede municipale la fonte idonea possa anche essere individuata nel regolamento (vista l'autonomia regolamentare conferita all'ente ex articolo 7 del D. Lgs n. 267/2000), che andrà aggiornato in recepimento dei contenuti del nuovo codice dei contratti pubblici.

La predeterminazione da parte dell'amministrazione erogante è infatti una condizione essenziale, unitamente alla contrattazione decentrata, ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto di tali risorse.

Rimane invece oscuro il riferimento, nel quesito, alla possibile previsione di "una quota prioritaria da destinare al finanziamento di tali spese", dal momento che i criteri di



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato

Presidente

dott. Alberto Rigoni

Consigliere

dott. Tiziano Tessaro

Consigliere

dott. Marco Scognamiglio

Primo referendario

dott.ssa Ilaria Pais Greco

Primo referendario

dott. Antonino Carlo

Referendario

dott. Massimo Galiero

Referendario

dott. Massimiliano Maitino

Referendario (relatore)

Adunanza del 24 ottobre 2024

Richiesta di parere

del Comune di Bondeno (FE)

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Massimiliano Maitino;

FATTO

Con la nota citata in epigrafe, il Sindaco del **Comune di Bondeno (FE)** ha formulato la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, in ordine ai seguenti quesiti:

1. *"Qual è l'oggetto della polizza assicurativa che il Comune è obbligato a stipulare, in favore dei propri dipendenti ed i cui oneri devono essere coperti attraverso una parte delle risorse finanziarie di cui al comma 5 dell'articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche - del D. Lgs. n. 36/2023, cosiddetto Codice dei contratti pubblici";*
2. *"È legittimo assicurare mediante le polizze di cui al quesito n. 1 tutte le figure che assumono responsabilità diretta attraverso atti aventi rilevanza esterna derivanti da qualunque attività elencata nell'Allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", del D. Lgs. n. 36/2023?";*

Pannello firma

- Il richiedente intende riferirsi al **DOPPIO BINARIO**, ossia all'azione alternativa **CIVILISTICA** che il soggetto pubblico può svolgere contro il proprio personale, in luogo dell'azione intrapresa dalla Corte dei Conti. Ergo, il richiedente **INTENDE E CIRCOSCRIVE** la polizza al solo **MAGGIOR COSTO** (ad esempio per culpa levis) che l'ente sia tenuto a pagare al terzo, **E PER** l'ipotesi di successiva rivalsa al dipendente per il **Maggiore costo** rispetto a quanto recuperabile con l'azione erariale

Annulla **Pubblica**

- l'impianto del D. Lgs. n. 36/2023, qualora fosse confermata la tesi del

Almeno una delle firme deve essere convalidata.

Pannello firma

deliberazioni della Sez. contr. Piemonte nn. 69/2019/PAR, 171/2021/PAR e 56/2023/PAR).

Per le ragioni sopra esposte la richiesta di parere deve essere considerata inammissibile limitatamente al terzo e al quarto quesito. Per tale ragione verranno affrontati nel merito soltanto i primi due quesiti.



In via preliminare, va osservato, al fine di evitare fraintendimenti, che le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda infatti la tematica delle polizze assicurative previste dalla legge e stipulate dalla stazione appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti nello svolgimento delle attività di cui all'allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il necessario referente normativo di tale forma di responsabilità lo si ritrova in primo luogo nell'art. 28 della Costituzione laddove, accanto alla regola della responsabilità diretta dell'agente pubblico (*"i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili*

mmontalti nov 24

Primo punto: spartiacque tra le polizze di responsabilità amministrativo-contabile - nulle, e vitate dalla legge -, e responsabilità civile-patrimoniale per i dipendenti dell'Amministrazione (viceversa consentite). La corte delimita dunque l'indagine solo alle seconde, essendo preclusa ogni valutazione in ordine alle prime.

Aggiungi una risposta

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

7_CConti_EMILIARO...

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

🖨

Condividi

Ask AI Assistant

🔍

Almeno una delle firme deve essere convalidata.

Pannello firma

polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante".

Inoltre, dall'art. 45, c. 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 risalta la circostanza per cui il Legislatore abbia inteso riferire genericamente, ai dipendenti e a tutte le attività contemplate nell'allegato I.10, la funzione incentivante a cui è destinata la quota percentuale (da individuarsi in base al combinato disposto di cui alla citata normativa), degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 🗨️

Ponendo pertanto a raffronto la nuova ricostruzione normativa con le regole generali fissate dall'art. 28 Cost. e dagli artt. 93 TUEL e 22 d.P.R. n. 3/1957, il Collegio non può che prendere atto del carattere eccezionale di qualsiasi previsione normativa che trasli il rischio degli effetti risarcitori del danno extracontrattuale a carico della compagnia assicurativa (conforme in tal senso Sezione regionale Piemonte nn. 89/2023 e 126/2017/PAR). In continuità con una linea interpretativa già affermata nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. contr. Sardegna, del. n. 6/2021/PAR e Sez. contr. Lombardia, del. n. 665/2011/PAR) assume quindi rilevanza decisiva il principio fissato dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui "le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

mmontalti 18:26

...

✕

Il riferimento all'All. I.10 (e non solo all'I.7) costituisce il presupposto motivazionale di un allargamento sia soggettivo sia oggettivo

Annulla

Pubblica

12

14

^

v

🔄

📄

🔍

🔍

Menu

Home

D.Lgs. 36-2023 (aprile 25 de...

☆ 7_CConti_EMILIARO... x

+ Crea

?

🔔

Accedi

—

📄

✕

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

↶

↷

Trova testo o strumenti 🔍

📄

🔗

📄

Condividi

Ask AI Assistant

🔍

Almeno una delle firme deve essere convalidata.

Pannello firma

Ne consegue che, ferma restando, da un lato, la responsabilità erariale dei dipendenti stessi nei riguardi dei danni prodotti all'ente nello svolgimento della propria attività e rimanendo impregiudicate, dall'altro, le polizze assicurative che l'ente stipuli per essere affrancato da azioni risarcitorie che soggetti terzi promuovano, in via diretta o in solido, nei confronti dell'ente stesso per il danno patito dall'azione dei dipendenti e/o collaboratori di quest'ultimo

residua, ai sensi dell'art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l'obbligo per l'ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti sopracitati, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all'allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, tutto quanto premesso, rende il parere richiesto dal Comune di Bondeno nei seguenti termini:

1. con riferimento al primo e al secondo quesito pronuncia il seguente

mmontalti 18:46

Ergo:

1) si conferma il "doppio binario" per agire verso il dipendente;

2) in base al quesito, si coprirebbe solo il maggior costo recuperabile tramite azione civilistica;

3) si allarga sia l'ambito oggettivo sia soggettivo, riferito più ampiamente all'All. I.10

Aggiungi una risposta

Menu

9_CConti_Lombardia...

+ Crea

Accedi

Tutti gli strumentiModificaConvertiFirma elettronica


Trova testo o strumenti

CondividiAsk AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

LOMBARDIA/241/2024/PAR



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	Primo Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)
dott. Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 23 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Como

VISTO l'articolo 100 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Menu

9_CConti_Lombardia...

+ Crea

Accedi

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 221/2024 di assegnazione della richiesta di parere per la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITA la relatrice, dott.ssa Iole Genua;

PREMESSO

Quesito e "proposta di risposta"

Il Sindaco del Comune di Como, ricostruita la normativa disciplinante la stipula, da parte delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative finalizzate alla copertura dei rischi di natura professionale a favore di propri dipendenti coinvolti nella fase progettuale degli interventi pubblici, chiede alla Corte *"se l'assicurazione per le attività previste dal Codice dei Contratti (...) svolte dai dipendenti (...) - verifica del progetto e attività di progettazione - a carico dell'amministrazione non debba essere limitata alla colpa lieve ma debba [essere] estesa naturalmente alla colpa tout court (quindi, anche per colpa grave)".*

Prospetta la propria interpretazione dell'apparato normativo vigente, esponendo che *"appare ragionevole ritenere che l'assicurazione per le attività (...) sia (...) di verifica del progetto, sia (...) di progettazione (interna) non possa essere limitata solo all'ipotesi di colpa lieve in quanto (essa assicurazione) non sarebbe di alcuna utilità per il dipendente che ha eventualmente determinato l'evento dannoso, posto che non potrebbe essere chiamato nella suddetta circostanza a rispondere del danno: una siffatta copertura assicurativa sarebbe utile solo all'amministrazione che si vedrebbe rimborsata dall'assicurazione per il danno da sinistro dovuto a colpa lieve del dipendente".*

DIRITTO

mmontalti 08:38

Chiarimento su assicurabilità della sola colpa lieve, o anche colpa grave, ma sempre con esclusivo riferimento a progettisti e verificatori.

Aggiungi una risposta

Va precisato che, sebbene nel richiamato testo normativo il divieto di assicurazione contro la responsabilità erariale a carico dell'Amministrazione riguardi solo gli amministratori e non tutto il "personale pubblico", tuttavia, tanto nella delibera piemontese, quanto nella giurisprudenza e nella pratica generale, lo stesso è inteso quale divieto assoluto (in tal senso si veda a pagg. 14 e 15 del parere n. 3/2024/cons. reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 30 ottobre 2024 in ordine alla proposta di legge C. 1621, art. 1, modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20). Del resto, se così non fosse (cioè, se il divieto non fosse considerato generale) non si comprenderebbe neppure una norma, quale quella in commento, che prevede una ipotesi eccezionale di assicurazione del dipendente a carico dell'amministrazione.

Sulla base di tali coordinate il precedente della Sezione piemontese (peraltro citato nel parere ANAC poc'anzi richiamato) circoscrive la tematica delle polizze assicurative previste dal Codice dei contratti pubblici per i progettisti e dai verificatori dipendenti dell'amministrazione appaltante alla sola responsabilità civile verso terzi.

Pur condividendo la ricostruzione storica della normativa in materia, questo Collegio ritiene di doversi discostare dalle conclusioni testé evidenziate, così come da quelle rese in un precedente della Sezione (Sez. reg. contr. Lombardia n. 665/2011/PAR, ma anche più recentemente da Sez. reg. contr. Emilia Romagna, n. 108/2024/PAR), in ordine al fatto che l'apparato normativo in commento non riguarderebbe anche - e sicuramente in via principale - l'assicurazione contro il danno erariale causato dal dipendente all'amministrazione nell'esercizio della propria attività professionale, bensì esclusivamente generiche ipotesi di "sinistro" cagionato a terzi.

Si tratta, in definitiva, di una normativa derogatoria del divieto di assicurazione stabilito dall'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Depongono in tal senso le chiare norme di legge che - proprio per il caso dei progettisti e dei verificatori - fanno esplicito e testuale riferimento alla sola assicurazione sulla responsabilità professionale e non tout court a quella per responsabilità civile (intesa come generale responsabilità da fonte obbligatoria e pure prevista, come si vedrà subito, per altre specifiche fattispecie individuate nell'ambito del Codice dei contratti pubblici), ma anche la conseguente pratica

mmontalti 10:48

La nuova disciplina del CCP con riferimento ai PROGETTISTI E VERIFICATORI costituisce una deroga eccezionale al divieto di assicurabilità del danno erariale conseguente a sinistro (per danno all'opera o a terzi), e di cui la PA potrebbe rivalersi nei confronti del professionista. La copertura anche alla colpa lieve è comunque vantaggiosa alla PA, perchè essa non sarebbe recuperabile anche secondo i canoni civilistici (art. 2236 c.c.)

Annulla Pubblica

Menu

9_CConti_Lombardia...

+ Crea

Accedi

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

causati a terzi nel corso della realizzazione o della manutenzione.

Nonostante al professionista sia richiesta, ex art. 1176, comma 2, c.c., una diligenza qualificata da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività, la riconosciuta difficoltà della prestazione professionale configura l'ipotesi di responsabilità solo per colpa grave rispetto al generale parametro di imputazione della responsabilità contrattuale che si configura anche per colpa lieve.

Avuto riguardo al contenuto della prestazione ex art. 2236 c.c., cui è riconducibile quella del verificatore del progetto, quindi, l'assicurazione professionale andrà a coprire anche i comportamenti posti in essere in colpa ordinaria o lieve che dir si voglia.

6

LOMBARDIA/241/2024/PAR

La fattispecie della stipula da parte dell'Amministrazione di polizze professionali a copertura dei rischi riconducibili alla disciplina di cui all'art. 2236 c.c. come gravanti sui propri dipendenti progettisti o verificatori dei progetti, configura, pertanto, una ipotesi derogatoria del menzionato art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ciò si giustifica sulla base del richiamato "principio di fiducia" contenuto nel d.lgs. n. 36/2023 che garantisce uno speciale trattamento ad alcuni dipendenti pubblici tanto in ragione del ruolo da essi rivestito, quanto al fine di incentivarne l'iniziativa, liberandoli dal timore di essere esposti a conseguenze risarcitorie nei confronti dell'Amministrazione per le maggiori spese che questa fosse chiamata a sostenere per effetto di errori od omissioni non intenzionali del progetto relativo all'opera pubblica.

Al di là del definito e circoscritto ambito di copertura dell'assicurazione professionale e della relativa polizza, del resto, non vi sarebbe realisticamente margine per configurare, quale effetto della imperizia professionale del verificatore, "danni" o "sinistri" nei riguardi di ipotetici terzi, diversi dalla stazione appaltante, ed estranei al progetto, come all'opera da realizzare.

Pur aderendo alla ricostruzione giuridica teorica espressa in precedenti arresti della Corte e, anche

mmontalti 11:09

La Corte Lombarda ha un APPROCCIO ERMENEUTICO SOSTANZIALISTA, rilevando come - stante il quadro normativo vigente - sia "quasi assente" il rischio che un terzo diverso dalla PA si rivolga al VERIFICATORE/PROGETTISTA per il risarcimento dei danni patiti. I danni prodotti da errori del verificatore/progettista o sono sopportati direttamente dalla PA (maggiori costi, mancata realizzazione), o versati solidalmente a terzi (che agiscono direttamente verso la PA in quanto certamente più solvibile). Ed inoltre, solo secondo tale prospettiva sostanzialistica, la PA ha un effettivo interesse alla polizza per coprire anche la colpa lieve, altrimenti sempre a suo carico.

Pur aderendo alla ricostruzione giuridica teorica espressa in precedenti arresti della Corte e, anche di questa Sezione (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 665/2011/PAR; Sez. reg. contr. Sardegna, n. 6/2021/PAR), va detto, infatti, che se l'assicurazione mira a trasferire nella sfera patrimoniale dell'assicuratore l'alea economica connessa al danno causato dal dipendente nell'esercizio dell'attività professionale di progettazione o di verifica del progetto, occorre primariamente capire in quale modo tale attività può effettivamente danneggiare terzi diversi dalla pubblica amministrazione-stazione appaltante, alla quale si estenderebbe la responsabilità civile derivante dagli atti compiuti dai propri funzionari in violazione di diritti (art. 28 Cost.; art. 22 d.p.r. n. 3/1957). La traslazione del peso economico del danno sulla compagnia assicuratrice presuppone un rischio concreto che, nel caso di danno a terzi, allo stato la normativa in esame non sembrerebbe contemplato e, conseguentemente, mancherebbe un interesse della stazione appaltante alla stipula di simili coperture assicurative. APPROCCIO SOSTANZIALISTA

Peraltro, nella prospettiva futura, è proprio il Legislatore a guardare con favore all'assicurazione con oneri a carico dell'amministrazione pubblica contro il danno erariale - anche indiretto piuttosto che verso terzi - commesso con colpa grave, prevedendola nel già citato d.d.l. di riforma della Corte dei conti (art. 1, comma 1-novies), sia pure limitatamente ai soli dirigenti pubblici e, quindi, nei confronti di soggetti la cui attività professionale non implica affatto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà nei termini di cui all'art. 2236 c.c., ma che comunque considera gravati - psicologicamente, più che concretamente - dal rischio derivante dall'espressione della volontà dell'amministrazione attraverso la firma di atti.

Menu

9_CConti_Lombardia...

+ Crea

Accedi

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

L'assicurazione, in ogni caso, dovrà tener conto dei rigorosi parametri stabiliti dalla legge e dai regolamenti sopra succintamente illustrati, restando naturalmente esclusa la copertura dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). 2° CONCLUSIONE: art. 42, c. 2, ALL. I.7 non esclude ogni danno

Quest'ultima precisazione contribuisce a chiarire anche il richiamo dell'art. 42 dell'Allegato I.7, il cui comma 2, terzo periodo, prevede che "nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti". Tale norma non è da intendersi nel senso che il rischio coperto non è il danno arrecato all'amministrazione, bensì, all'opposto, che i limiti di copertura - analiticamente stabiliti nel dettaglio normativo - possono risultare inferiori al

8

LOMBARDIA/241/2024/PAR

danno erariale effettivamente prodotto, rispetto al quale l'amministrazione dovrà agire nei confronti del dipendente secondo le regole della responsabilità amministrativa.

Allo stato attuale - ed in attesa della eventuale approvazione di un nuovo regime normativo regolante la responsabilità amministrativo-contabile - ricade nel divieto di assicurazione di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ogni altra forma di protezione del pubblico dipendente non espressamente prevista dalla legge (e quindi anche quella contro la responsabilità civile verso terzi non direttamente derivante dallo svolgimento dell'attività professionale di progettista o verificatore ed eventualmente soggetta ad azione di rivalsa da parte della pubblica amministrazione).

Menu

10_CConti_Toscana_...

+ Crea

Accedi

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

Deliberazione n. 76/2025/PAR



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario	NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria	GALLO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Rosaria	DI BLASI	Primo Referendario (relatore)
Anna	PETA	Primo Referendario
Lucia	MARRA	Referendario
Matteo	LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 10 aprile 2025,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

1

8

1

8

1

8

Menu

10_CConti_Toscana_...

+ Crea

Accedi

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

UDITO il relatore, Primo Ref. Rosaria Di Blasi;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione in data 25 febbraio 2025, al n. 959, il Sindaco del Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

2. La menzionata richiesta contiene un quesito concernente il corretto modo di operare per la stipula, con oneri a carico dell'Ente, di coperture assicurative per il proprio personale che svolge le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.e ii.

3. L'ente, in particolare, dopo aver richiamato l'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, in tema di incentivi per funzioni tecniche, afferma che il comma 2 del citato articolo *"pone l'obbligo a carico della stazione appaltante di assicurare il personale che svolge le sole funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii"*, mentre dal combinato disposto dei commi 5 e 7, lett. c), desume che *"le uniche somme utilizzabili per l'assicurazione obbligatoria sono quelle derivanti dalle risorse finanziarie destinate all'incentivazione per le funzioni tecniche e nel limite del 20%, con esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata"*.

4. L'amministrazione, pertanto, ritiene che, ai sensi dell'art. 45, co. 2, 5 e 7, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, sussista l'obbligo per l'ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato comma 5, a beneficio del personale che svolge le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10, per le ipotesi di responsabilità professionale.

5. Tutto ciò premesso, il Sindaco del Comune di (...) rivolge alla Sezione il seguente quesito: *"[...] quando l'importo del 20% spettante per l'incentivazione delle funzioni tecniche non è sufficiente a coprire il costo del premio assicurativo, come ci si deve comportare?"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il corretto esplicarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinato all'esame, in via preliminare, delle condizioni di ammissibilità

2

8

^

v

↺

↻

🔍

🔍

QUESITO

→

Menu

10_CConti_Toscana_...

+ Crea

Accedi

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

casi e i tempi in esse considerati”.

In tale contesto, si inseriscono le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) che prevedono la stipula di polizze assicurative per responsabilità civile professionale dei dipendenti. Alcune sono di carattere generale, come l’art. 2, comma 4, ai sensi del quale “[...] *gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale [...]*”, altre, invece di carattere puntuale, come l’articolo 45 co. 7, che forma oggetto del quesito in esame.

Il regime derogatorio, introdotto da quest’ultima norma, trova fondamento nel richiamato art. 2 (principio della fiducia), concepito con l’intento di promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione. Il principio in questione garantisce *“uno speciale trattamento ad alcuni dipendenti pubblici tanto in ragione del ruolo da essi rivestito, quanto al fine di incentivarne l’iniziativa, liberandoli dal timore di essere esposti a conseguenze risarcitorie nei confronti dell’Amministrazione per le maggiori spese che questa fosse chiamata a sostenere per effetto di errori od omissioni non intenzionali del progetto relativo all’opera pubblica”* (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 241/2024/PAR). Inoltre, secondo l’orientamento della Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione n. 97/2023/PAR), al quale questo Collegio ritiene di aderire, *“Sebbene la formulazione dell’inciso normativo soprarichiamato non risulti particolarmente puntuale nell’espressione “adottano azioni”, è tuttavia ragionevole ricondurre l’obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante”*.

Tutto ciò premesso, è possibile affrontare nel merito il quesito sottoposto dall’ente. Occorre specificare, a tal proposito, che la richiesta di parere sottoposta all’attenzione di questa

mmontalti 14:21

NB: la Corte Toscana richiama anche l’orientamento innovativo della sezione lombarda, ma dichiara espressamente di non volere discostarsi dall’orientamento piemontese, certamente maggioritario.

Annulla Pubblica

Menu

10_CConti_Toscana_...

+ Crea

Accedi

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Trova testo o strumenti

Condividi

Ask AI Assistant

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, puoi leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

Risposta

Trattandosi di un obbligo normativamente imposto, questo Collegio ritiene, peraltro, che l'ente sia tenuto a provvedere integralmente alla relativa copertura economica.

Appare evidente, a tal riguardo, che l'art. 45, co. 7, lett. c), nel disporre che "una parte" delle risorse di cui al comma 5 debba essere "in ogni caso" utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, non circoscrive le uniche risorse destinabili a tal fine, ma si limita ad introdurre un vincolo di destinazione su una parte della quota del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In altre parole, le risorse previste dall'art. 45, co. 7, lett. c), non sono le uniche utilizzabili per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria, ma costituiscono una "quota minima" che l'amministrazione deve necessariamente destinare a tal fine.

Qualora tali risorse non fossero sufficienti a garantire la totale copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, amministrazione dovrà, comunque, provvedere al relativo finanziamento con risorse di bilancio, da inserire nell'ambito del quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. "e", n. 10 dell'allegato I.7 del codice dei contratti (in tal senso cfr. anche parere MIT n. 2163/2023).

Deve, tuttavia, ritenersi di esclusiva spettanza della singola Amministrazione la valutazione, in concreto, di quanta parte degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni tecniche debba trovare copertura all'interno del 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 (a discapito quindi

mmontalti 14:24

Differenza dal Parere ANAC 34/2024, che invece distingueva tra assicurazione facoltativa e assicurazione obbligatoria

Annulla Pubblica



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

<u>Mario</u>	NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria	GALLO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere
<u>Paolo</u>	BERTOZZI	Consigliere
Rosaria	DI BLASI	Primo Referendario
<u>Anna</u>	PETA	Primo Referendario
<u>Lucia</u>	MARRA	Referendario
<u>Matteo</u>	LARICCIA	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 15 e 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Fauglia (PI)

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del

punto 1

DELIBERA

alla luce delle considerazioni esposte in parte motiva e della rilevanza delle questioni, di rimettere gli atti al Presidente della Corte dei conti ai fini della valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, ovvero alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, la seguente questione di massima di particolare rilevanza avente carattere di interesse generale: *"Quale sia comprensione dell'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti ricavabile dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, se tale obbligo debba essere interpretato in coerenza con il divieto generale di cui all'art. 3, comma 59, della l. 244/2007 (divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo contabile) e sia, pertanto, rivolto alla esclusiva copertura di danni a terzi, per la copertura di errori nell'esercizio dell'attività professionale; oppure se, al contrario, l'obbligo in parola debba essere considerato una deroga al divieto di cui sopra e, in tal senso, se esso consenta di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno all'amministrazione (responsabilità amministrativa)".*

DISPONE

PARTE III – LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 132/2024 E LE NUOVE PROSPETTIVE SULLA RESPONSABILITA' ERARIALE

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 132/2024: IL DIBATTITO *DE IURE* CONDENDO SULLA RESPONSABILITA' ERARIALE

Menu

CCost_132_2024_(sc... x

+ Crea

Accedi

Tutti gli strumenti

Modifica

Converti

Firma elettronica

Trova testo o strumenti

23

24

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sollevate, in riferimento agli artt. 28, 81 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

il. 26, 27 dicembre 2007, il. 12, 13 marzo 1990, il. 20, nello stesso senso, Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, sentenza 13 maggio 2014, Rigolio contro Italia), essendo ancorata al danno subito, dal momento che in assenza dello stesso e oltre lo stesso non può esservi responsabilità.

6.– Nel merito, la questione avente priorità logica è quella con cui il rimettente dubita che il legislatore possa discostarsi, senza porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dal principio generale dell'ordinamento che vedrebbe nella imputabilità a titolo di dolo e colpa grave il giusto «punto di equilibrio del sistema», che individua «il *quantum* di rischio che deve ricadere sul datore di lavoro amministrazione pubblica per i danni causati dai dipendenti, nell'ottica, da un lato», di incentivare l'operato attivo degli amministratori e, dall'altro, di «non incentivare condotte» negligenti e «foriere di danno».

6.1– La questione non è fondata.

6.2.– L'art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, ha introdotto una disciplina provvisoria (prorogata con successivi decreti-legge fino al 31 dicembre 2024), che, quanto alle condotte attive, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle sole ipotesi dolose.

Il legislatore, con la disposizione in esame, ha così modificato, in via temporanea, la disciplina dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, che l'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 (come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a, del d.l. n. 543 del 1996, come convertito) ancora, a regime, al dolo e alla colpa grave.

Il riassetto della responsabilità amministrativa recato proprio da quest'ultima legge era una componente di un processo riformatore di più ampio respiro che ha avuto luogo negli anni Novanta del secolo scorso.

I suoi tasselli principali erano costituiti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in

6.5.- Nei decenni successivi alla riforma della responsabilità amministrativa del 1994 la complessità dell'ambiente in cui operano gli agenti pubblici è divenuta ancora maggiore, sul piano istituzionale, giuridico e fattuale, rendendo più difficili le scelte amministrative in cui si estrinseca la discrezionalità e più facile l'errore, anche grave. A questo riguardo è sufficiente richiamare alcune tendenze

nella ripartizione del rischio, non viene addossato al dipendente pubblico, ma resta a carico dell'amministrazione nel cui interesse esso agisce, misura, questa, cui può accompagnarsi anche la previsione della rateizzazione del debito risarcitorio.

L'opportunità del cosiddetto "tetto" non può essere esclusa in ragione dell'esistenza del menzionato potere riduttivo, dal momento che il primo, fissato *ex ante* dal legislatore, varrebbe obbligatoriamente per tutti, mentre il secondo è fisiologicamente rimesso ad un apprezzamento discrezionale *ex post* del giudice contabile.

Piuttosto, sarebbe utile valutare una modifica anche della disciplina del potere riduttivo, prevedendo, oltre all'attuale ipotesi generale affidata alla discrezionalità del giudice, ulteriori fattispecie obbligatorie normativamente tipizzate nei presupposti.

Del pari, meritevole di considerazione potrebbe essere il rafforzamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il contestuale abbinamento di una esenzione da responsabilità colposa per coloro che si adeguino alle sue indicazioni.

Altro aspetto che potrebbe essere preso in considerazione, nell'interesse sia dell'agente pubblico che della stessa amministrazione danneggiata, è quello della incentivazione delle polizze assicurative (che, allo stato attuale, non sono obbligatorie), incentivazione, peraltro, cui ha già fatto ricorso, come rammentato, il nuovo codice dei contratti pubblici.

Ancora, come già osservato, potrebbe essere vagliata una eccezionale esclusione della responsabilità colposa per specifiche categorie di pubblici dipendenti, anche solo in relazione a determinate tipologie di atti, in ragione della particolare complessità delle loro funzioni o mansioni e/o del connesso elevato rischio patrimoniale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!